

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3732

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRANDI, ANGIUS, BARBERA, STRUMENDO, BARBIERI

Presentata il 16 marzo 1989

Modifiche degli articoli 25 e 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, relative al requisito di residenza nel territorio regionale per l'esercizio del diritto elettorale attivo e alle procedure per l'emanazione delle norme di attuazione dello statuto

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che il nostro gruppo ha voluto, approvato e sostenuto in questi anni di storia, rappresenta, soprattutto nella sua seconda versione, una grande conquista di civiltà e di democrazia della Repubblica italiana. La sua attuazione, che ha, come ben sappiamo, implicazioni di carattere internazionale e che influisce sui rapporti fra le popolazioni locali di ogni gruppo etnico in provincia di Bolzano e nella regione, deve rispondere non solo alla necessaria tutela dei diritti e delle garanzie delle minoranze di lingua ladina e tedesca in

Alto Adige, ma anche alla esigenza, sempre più avvertita anche da ampi settori della società sudtirolese, di favorire attraverso tale strumento giuridico lo sviluppo di una società plurilingue, fondata sul rispetto delle peculiarità storiche, culturali e linguistiche, sulla collaborazione fra i diversi gruppi etnici, e sulla piena valorizzazione della democrazia, del decentramento e dell'autogoverno.

Il grande progetto per la creazione in Alto Adige di una società plurilingue attraverso però oggi una profonda crisi di credibilità, di valori, di democrazia e di efficienza: il crescente malessere si mani-

fešta anche con i ricorrenti atti terroristici e con il progressivo rafforzarsi di contrapposti nazionalismi.

Le cause di questa crisi sono molteplici e complesse, ma pesa, in primo luogo, il colpevole ritardo del Governo per la conclusione dell'*iter* attuativo dello Statuto, a più di sedici anni dalla sua approvazione. Infatti, la Camera dei Deputati, con sua risoluzione del 22 aprile 1988, aveva approvato le dichiarazioni rese dal Governo, che consideravano conclusa la « vertenza » Trentino-Alto Adige. Ma le difficoltà e le polemiche incontrate nell'attuazione delle residue norme del « pacchetto », le recenti prese di posizione del Parlamento austriaco, ed in particolare le ambiguità dimostrate dalle forze politiche locali, rischiano di far allontanare ancora le prospettive per una positiva e rapida conclusione di questa tormentata vicenda.

È in questo quadro che nasce la presente iniziativa, nella convinzione che, come è affermato nella risoluzione presentata dal PCI e da altre forze politiche il 19 febbraio 1987 ed approvata a larga maggioranza dalla Camera dei deputati, spetti al Parlamento della Repubblica vigilare ed intervenire contro ogni distorsione antidemocratica dell'attuazione autonomistica, e per favorire il più ampio autogoverno, condizione prima per assicurare all'Alto Adige un quadro di convivenza e di positiva cooperazione fra le diverse comunità etno-linguistiche.

Il PCI, da sempre convinto autonomista ed assertore della difesa e dello sviluppo delle minoranze nazionali, ha portato avanti in tutti questi anni una politica tesa a liberare anche in Sudtirolo-Alto Adige energie di progresso e a coniugare all'autonomia e alla tutela delle minoranze tedesche e ladine un'altrettanto compiuta democrazia, in termini di autogoverno, di partecipazione e di pluralismo politico e culturale.

Con questa iniziativa si vuole quindi porre il problema di una riforma autonomistica, che, senza cedere di una virgola sul piano dell'adesione all'autonomia ed alla tutela delle minoranze nazionali. ri-

lanci un'azione politico-istituzionale diretta ad assicurare le condizioni per un più ampio governo democratico, superando il facile alibi della non ancora intervenuta chiusura della « vertenza » con l'Austria e proponendo anche, se necessario, la modifica di alcune norme dello Statuto speciale non più rispondenti alle attuali esigenze.

Vengono quindi individuati due primi aspetti istituzionali per i quali si profila l'esigenza di una rapida azione di riforma. In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 25, quarto comma, dello Statuto speciale, che pone per le elezioni del Consiglio regionale (e per quelle dei Consigli provinciali a seguito del rinvio operato dall'articolo 48) « il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni, per l'esercizio del diritto elettorale attivo ». La norma appare motivata dalla esigenza di « impedire che, mediante affrettate ed artificiose iscrizioni dell'ultima ora, possano essere diluite le minoranze di lingua tedesca e ladina » come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 240 del 17 dicembre 1975. La durata e la rigidità del termine però sono ormai del tutto eccessive rispetto al rapido evolversi dei sistemi di comunicazione ed alla « mobilità » della popolazione sul territorio nazionale: sarebbe infatti arduo sostenere che chi vive da più di un anno in un luogo non abbia capacità ed interesse ad esercitare il proprio diritto-dovere di cittadino di concorrere alla gestione della cosa pubblica esercitando il proprio diritto di voto.

Nelle ultime elezioni del 20 novembre 1988 sono stati 8.934 (di cui 5.750 nel Trentino e 3.184 in Alto Adige) i residenti esclusi dal voto, mentre numerosi candidati di diverse liste sono esclusi d'ufficio dalla partecipazione alla competizione elettorale: particolarmente emblematico è il caso del candidato socialdemocratico Margoni, escluso solo perché era stato costretto ad interrompere per un breve periodo la residenza nell'ultimo quadriennio.

Pertanto con l'articolo 1 si riduce da quattro anni ad un anno il termine previsto dall'articolo 25, terzo comma, dello Statuto speciale, conformemente, peraltro, al termine che il consiglio regionale può stabilire per l'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, dello Statuto della Valle d'Aosta.

I successivi articoli della presente proposta di legge aboliscono le « Commissioni dei dodici e dei sei » previste dall'articolo 107 dello Statuto speciale, sostituendole con nuove procedure e nuovi organi rappresentativi che operino in modo più trasparente e democratico il collegamento tra le minoranze sudtirolesi e di lingua tedesca e ladina, e la intera comunità altoatesina e trentina, da un lato, e il Parlamento ed il Governo, dall'altro, per dare vita ad un collegamento fra Stato ed autonomia locale che superi ogni discriminazione e sia veramente espressione della complessa realtà sudtirolese e regionale, nell'intento di ricostruire l'unità fra tutte le forze democratiche e autonomistiche che a suo tempo diedero vita allo Statuto. Viene dato così seguito ad una precisa indicazione contenuta nella risoluzione del gruppo comunista presentata il 22 aprile 1988.

La presenza delle commissioni dei dodici e dei sei ha infatti favorito la via della trattativa al vertice nella più assoluta segretezza, con gravi ritardi e con risultati spesso aberranti, come l'emanazione di disposizioni non previste dallo Statuto oppure addirittura contrastanti con lo Statuto stesso e quindi cassate dalla Corte costituzionale, così come è accaduto con la sentenza n. 42 del 1987.

La peculiarità della situazione del Trentino-Alto Adige richiede il mantenimento di una specifica disciplina. Si è

quindi optato per una commissione paritetica composta da 16 membri, che dura in carica 5 anni. Gli 8 membri in rappresentanza dello Stato vengono nominati dal Governo, nella sua massima espressione collegiale, secondo la procedura prevista dalla legge di riforma della Presidenza del Consiglio. Gli 8 membri in rappresentanza dell'autonomia locale sono eletti dal consiglio regionale, in modo paritetico fra i componenti dei due consigli provinciali e secondo procedure che garantiscano la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna delle minoranze linguistiche sudtirolesi. La Commissione elegge nel suo ambito il Presidente e delibera il regolamento per la sua attività a maggioranza di due terzi.

Alla nuova Commissione vengono attribuiti compiti di studio, di proposte e di consulenza al Governo per tutti i problemi connessi all'attuazione dello statuto di autonomia speciale. Essa ha per naturali referenti la Commissione parlamentare per le questioni regionali, il consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, e i consigli provinciali di Trento e Bolzano, ai quali deve inviare il proprio parere sulle iniziative legislative in materia, riferendo inoltre annualmente sulla propria attività e sullo stato di attuazione dello Statuto speciale, con particolare riferimento alla pacifica convivenza fra i gruppi linguistici presenti nella regione.

La Commissione parlamentare, il consiglio regionale e i consigli provinciali, possono inoltre formulare osservazioni sui progetti di decreti legislativi del Governo che pongono o modificano le norme di attuazione dello Statuto speciale, ai fini di assicurare il necessario controllo democratico delle massime assemblee rappresentative dello Stato e dell'autonomia locale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 25 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per il periodo di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza di un anno nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni regionali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nell'anno, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei Consigli regionali e provinciali e per quella dei Consigli comunali prevista dall'articolo 63, durante l'anno l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza ».

ART. 2.

1. L'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« ART. 107 — Le norme di attuazione del presente statuto e le loro successive modificazioni sono emanate con decreti legislativi del Governo. I progetti di decreti legislativi sono trasmessi alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali. I Consigli provinciali e regionali esprimono il proprio parere entro trenta giorni. Ricevuto tali pareri la Com-

missione per le questioni regionali esprime il proprio parere entro i successivi trenta giorni. Il Governo deve motivare il mancato adeguamento ai rilievi formulati.

Viene istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione paritetica composta da sedici membri, che durano in carica cinque anni. Otto membri sono nominati, in rappresentanza dello Stato, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; otto membri sono eletti, in rappresentanza della regione, dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, in modo che quattro membri appartengano al Consiglio provinciale di Trento, e quattro membri appartengano al Consiglio provinciale di Bolzano, con la presenza, fra questi ultimi, di almeno un membro appartenente, rispettivamente, al gruppo linguistico tedesco, italiano e ladino.

La commissione di cui al comma precedente ha compiti di studio, di proposta e di consulenza al Governo sulle questioni derivanti dall'applicazione dello statuto speciale. Predispone gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo comma. Trasmette alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali una relazione illustrativa dei progetti di decreti legislativi inviati dal Governo, ed inoltre il proprio parere sulle iniziative legislative in materia. Riferisce annualmente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e ai Consigli provinciali in ordine alla propria attività e allo stato di attuazione dello statuto speciale, con particolare riferimento alla pacifica convivenza fra i gruppi linguistici presenti nella regione.

La commissione elegge nel proprio ambito il Presidente e delibera il regolamento per la sua attività a maggioranza dei due terzi ».

ART. 3.

1. È abrogato il secondo comma dell'articolo 108 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

ART. 4.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, entro il termine di 60 giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Governo ed il Consiglio regionale dovranno ottemperare agli adempimenti previsti dal primo comma dell'articolo 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come sostituito dalla presente legge. Alla data di insediamento della commissione paritetica di cui al secondo comma del medesimo articolo, e comunque allo scadere del termine indicato, sono disciolte le commissioni già previste dall'articolo 107 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.